



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MARAN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2016**

Istituzione del pubblico registro dei beni culturali artistici antichi e moderni

ONOREVOLI SENATORI. — Il complesso dei beni artistici nel nostro Paese è senza dubbio un patrimonio di cui andare fieri e, soprattutto, da salvaguardare, da tutelare e da proteggere non solo per il loro valore intrinseco, ma anche, e *in primis*, perché simbolo della cultura e dell'identità storica italiana.

Il presente disegno di legge si prefigge di fornire una via di rafforzamento della protezione di tale patrimonio, specialmente ora che, con la rimozione delle barriere confinarie europee, sussiste il rischio di ampliamento del già fin troppo vasto fenomeno del mercato clandestino di beni artistici ed archeologici.

La stessa Corte dei conti ha più volte denunciato lo stillicidio dei furti di opere d'arte, compiuti dalla criminalità organizzata per riciclare denaro sporco o per compensare partite di droga, e spesso commissionati da musei stranieri. Le Forze dell'ordine sequestrano sempre di più reperti dei quali è impossibile attribuire un proprietario.

La Corte dei conti, inoltre, continuamente denuncia l'incuria dei beni culturali e ha sottolineato che decine e decine di migliaia di opere d'arte, ufficialmente in prestito a uf-

fici pubblici e ambasciate, di fatto sono scomparse nel nulla.

Ciò induce a ritenere necessaria l'istituzione di un archivio generale anche per le opere d'arte di proprietà dello Stato, delle regioni, dei comuni e di ogni altra istituzione pubblica. A tale fine il presente disegno di legge istituisce il pubblico registro dei beni culturali artistici antichi e moderni, disciplinandone le funzioni e l'organizzazione, nonché stabilendo ulteriori norme allo scopo di tutelare il prezioso patrimonio artistico del nostro Paese. Può fare conoscere un numero incalcolabile di reperti archeologici, attualmente in mano a privati, che, affiorando dalla clandestinità, potranno fornire agli studiosi un contributo storico alla conoscenza della cultura etrusca e delle popolazioni italiche. Inoltre è in grado di valorizzare un numero enorme di giovani laureati i quali daranno un contributo determinante alla cultura italiana ed europea. In tutto fornendo un gettito fiscale molto importante da utilizzare per la messa in sicurezza di siti archeologici, ad esempio Pompei ed Aquileia, e la riorganizzazione dei nostri musei.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### PUBBLICO REGISTRO DEI BENI CULTURALI ARTISTICI ANTICHI E MODERNI

##### Art. 1.

1. È istituito il pubblico registro dei beni culturali artistici antichi e moderni (PReBeCAM), presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

##### Art. 2.

1. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito l'archivio generale per l'iscrizione dei beni di cui alla presente legge. Tale archivio è a memoria elettronica e riceve gli ordini di iscrizione da parte degli uffici periferici costituiti dagli studi notarili e dai consigli notarili distrettuali.

2. L'archivio generale di cui al comma 1 trasmette copia degli ordini di iscrizione dei beni agli uffici provinciali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Gli uffici provinciali ricevono entro il giorno 15 del mese successivo all'invio dell'ordine di iscrizione, la copia telematica del repertorio notarile.

##### Art. 3.

1. Il PReBeCAM è costituito dall'archivio generale a base elettronica di cui all'articolo 2 e da una collezione di documenti a base cartacea.

## Art. 4.

1. L'archivio generale di cui all'articolo 2 è costituito dalle partite generali.

2. Ogni partita generale è destinata all'iscrizione:

- a) delle partite speciali;
- b) dei diritti e degli oneri relativi alle partite speciali;
- c) dei fatti e degli atti giuridici dei quali la legislazione vigente ammette l'iscrizione.

## Art. 5.

1. Ogni partita speciale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), costituisce un'unità. La sua estensione può essere modificata soltanto con l'incorporazione o con lo scorporo di singoli beni.

2. Se sono stati scorporati tutti i beni iscritti nella partita generale o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto di essa, la partita è cancellata.

## Art. 6.

1. Nell'archivio generale di cui all'articolo 2 sono iscritti gli elementi essenziali dei diritti. Qualora questi non si possano esprimere secondo gli *standard*, può essere fatto un richiamo, da indicare con precisione, dei documenti sui quali l'iscrizione è fondata. Le disposizioni chiaramente richiamate si intendono iscritte nel predetto archivio generale.

## Art. 7.

1. Ogni atto pubblico in base al quale è eseguita l'iscrizione è conservato dal notaio ai sensi di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono la collezione dei documenti.

3. Quando il notaio cessa nelle sue funzioni, i documenti di cui al comma 1 sono depositati e conservati presso gli archivi di Stato competenti per territorio.

#### Art. 8.

1. L'archivio generale di cui all'articolo 2 è pubblico. Chiunque può consultarlo e chiederne copie autentiche.

### CAPO II

#### L'ISCRIZIONE NEL PReBeCAM

#### Art. 9.

1. Le iscrizioni al PReBeCAM prevedono:

- a) l'archiviazione;
- b) l'intavolazione;
- c) l'annotazione.

#### Art. 10.

1. L'archivio generale è suddiviso in due sezioni:

- a) beni culturali antichi;
- b) beni culturali moderni.

#### Art. 11.

1. Possono essere archiviati presso la sezione dei beni culturali antichi solo i beni mobili che il perito dichiara identificabili.

#### Art. 12.

1. I beni mobili di epoca, anche presunta, antecedente il 1° gennaio 1700 e di peso in-

feriore a 200 chilogrammi sono beni culturali ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sono archiviati nella sezione dei beni culturali antichi.

2. I beni di cui al comma 1 e quelli di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) pittura di ogni tipo e su qualunque supporto;
- b) suppellettili e vasi;
- c) gioielli;
- d) oggetti ornamentali della persona e del vestiario;
- e) arazzi, broccati e stoffe;
- f) tappeti;
- g) vestiario d'epoca e paludamenti, sacri e profani;
- h) monete e cartamoneta;
- i) oggetti d'uso comune;
- l) sculture;
- m) armi di ogni tipo;
- m) oggetti vari.

3. Devono essere iscritti nel PReBeCAM anche i beni mobili che, ai sensi dell'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono dichiarati di interesse culturale.

4. Ai beni di cui al presente articolo si applica l'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

### Art. 13.

1. Il verbale notarile di archiviazione deve comprendere la perizia di un soggetto abilitato iscritto al relativo albo professionale.

2. La perizia di cui al comma 1 è composta da:

- a) la descrizione analitica del bene secondo il foglio elettronico *standard*, che riporta i seguenti dati: categoria; specifica-

zione; materiale costitutivo ed eventuale materiale di supporto; dimensioni e peso con l'indice d'errore; soggetto o rappresentazione; uso;

b) la data, come dichiarata dal perito, e distinta in:

1) documentata, quando riporta una sommaria indicazione dei documenti ed è stabilito l'anno;

2) molto probabile, quando riporta una sommaria indicazione dei dati su cui si basa l'opinione del perito e la data è indicata con l'oscillazione di cinque anni;

3) probabile, quando riporta una sommaria indicazione degli elementi su cui si basa l'opinione del perito e la data ha un'oscillazione di venticinque anni;

4) possibile, quando riporta i motivi su cui si basa l'opinione del perito e la data ha un'oscillazione di cinquanta anni;

5) incerta, quando il perito stesso indica l'oscillazione possibile della data con un margine superiore a cinquanta anni;

c) l'autore o la cosiddetta «scuola», distinti in:

1) documentato, quando è riportata un'indicazione concisa dei documenti;

2) molto probabile, quando è riportata l'indicazione concisa dei dati e della valutazione del perito;

3) probabile, quando è riportata la valutazione del perito;

4) possibile, quando è riportata la valutazione concisa del perito;

5) anonimo;

d) una ripresa con immagini elettroniche, effettuata secondo le seguenti modalità:

1) un'immagine frontale con raffronto metrico e cromatico e, se l'oggetto è tridimensionale, almeno tre immagini a 120 gradi, sull'asse principale, con un rapporto tra l'oggetto e l'immagine di 10 a 1 ed a colori. Qualora con tale rapporto non sia possibile ottenere un'unica immagine, comprensiva dell'intero bene, il perito la

può scomporre in più immagini, indicando anche l'eventuale maggiore rapporto;

2) con ingrandimento, almeno per le immagini di tre punti o fino alla grandezza che il perito ritiene necessaria, al fine di dichiarare l'oggetto identificabile ed insostituibile a meno di alterazione totale o distruzione;

e) la dichiarazione di proprietà e degli altri diritti reali da parte dei titolari, che può essere ricevuta anche in videoconferenza e la relativa perizia inviata anche telematicamente, ove menzionato. Tale dichiarazione contiene:

1) l'indicazione del titolo di acquisto o la dichiarazione di usucapione mobiliare ai sensi dell'articolo 1161 del codice civile;

2) il luogo ove usualmente il bene è custodito;

f) l'ordine del notaio che verbalizza l'archiviazione.

#### Art. 14.

1. Al verbale notarile di archiviazione su supporto elettronico di cui all'articolo 13 è attribuito il numero progressivo di raccolta del notaio rogante e del suo repertorio a base elettronica ed a memoria permanente. Il notaio trasmette il verbale all'archivio generale di cui all'articolo 2. L'archivio generale, ricevuto il verbale, in tempo reale, controlla se è conforme alla procedura e se sussistono errori o duplicazioni. Accertata la regolarità il notaio archivia il verbale e ne trasmette il numero di partita al notaio. In caso contrario comunica il motivo della mancata archiviazione.

#### Art. 15.

1. Ricevuto il numero di partita ai sensi dell'articolo 14, il verbale è stampato su supporto cartaceo dal notaio rogante, che



conserva il verbale con gli allegati a raccolta nei suoi atti secondo la normativa vigente in materia. È stampato anche il repertorio speciale a base cartacea. La sottoscrizione del perito o degli aventi titolo ai diritti reali sui beni può avvenire, anche in tempi diversi ed è obbligatorio indicarne l'ora di sottoscrizione, con dichiarazioni separate.

2. Il notaio, quando riceve la dichiarazione di cui al comma 1, procede immediatamente a dare l'ordine di archiviazione.

#### Art. 16.

1. Nella sezione dei beni artistici moderni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), sono archiviati solo gli oggetti prodotti da persone iscritte nell'albo nazionale degli artisti viventi di cui all'articolo 54.

#### Art. 17.

1. Il verbale di archiviazione dei beni di cui all'articolo 16 è costituito da:

- a*) la descrizione analitica secondo il foglio elettronico *standard*;
- b*) la ripresa delle immagini elettroniche;
- c*) la dichiarazione dell'artista circa la titolarità dell'opera, per averla prodotta interamente ed esclusivamente;
- d*) l'ordine di archiviazione.

2. La procedura per la verbalizzazione di cui al comma 1 è la medesima prevista per i beni culturali antichi.

#### Art. 18.

1. La partita tavolare è individuata dal numero di codice fiscale del proprietario o del primo comproprietario e da almeno altre tre cifre. In ogni partita tavolare sono comprese tante partite speciali quanti beni omogenei

appartengono alla medesima ditta. Ai fini di cui al primo periodo si intende per ditta il proprietario o l'insieme dei contitolari per quote e per diritti reali dei beni che completano l'intera piena proprietà.

Art. 19.

1. Possono essere iscritti nel PReBeCAM il diritto di proprietà, di usufrutto, d'uso, nonché l'ipoteca e i privilegi per i quali la legislazione vigente consente l'iscrizione nei registri immobiliari.

Art. 20.

1. La comproprietà di un corpo tavolare può essere iscritta solo per quote.

2. Per l'iscrizione dell'acquisto della proprietà o di altri diritti reali su frazioni di un corpo tavolare o su singoli beni è necessario provvedere allo scorporo.

Art. 21.

1. L'ipoteca può essere iscritta su una quota del corpo tavolare. Le norme sull'ipoteca immobiliare si applicano anche ai beni registrati ai sensi della presente legge.

Art. 22.

1. Costituiscono oggetto di iscrizione ed annotazione:

*a)* tutti i trasferimenti del diritto di proprietà e dei diritti di usufrutto e d'uso per atti tra vivi;

*b)* i trasferimenti dei diritti per successione;

*c)* la costituzione d'ipoteca;

*d)* il patto di riscatto per una durata massima di cinque anni;

e) la costituzione della comunione legale o altri vincoli derivanti dal matrimonio;

f) i fatti giuridici relativi allo stato e alla capacità delle persone dai quali deriva una limitazione del potere di disporre;

g) il pignoramento, il sequestro conservativo e tutti i gravami previsti dalle leggi civili e penali;

h) ogni azione giudiziaria volta a impugnare i diritti tavolari di qualsiasi genere;

i) il luogo ove il bene è usualmente custodito e il suo trasferimento;

l) il valore venale della perizia e ogni ulteriore valore o prezzo degli atti o dei trasferimenti dichiarati o accertati;

m) ogni perizia aggiuntiva.

#### Art. 23.

1. In caso di smarrimento o di sottrazione del bene, il possessore legittimo procede immediatamente alla denuncia presso l'autorità giudiziaria e provvede all'annotazione degli estremi della denuncia presso un notaio.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è esente da qualunque tassa e onorario.

3. Il notaio richiesto procede immediatamente all'annotazione; in caso di violazione di tale obbligo si applica la sanzione prevista dagli articoli 138, comma 2, e 138-*bis*, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, per la contravvenzione alle disposizioni di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 89 del 1913.

#### Art. 24.

1. Salvo il caso di forza maggiore, il possessore legittimo che omette di denunciare lo smarrimento, la sottrazione o comunque la scomparsa del bene dal luogo ove era custodito entro sette giorni da quando ne ha avuto conoscenza è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 3.500.

#### Art. 25.

1. L'intavolazione e l'annotazione possono essere ordinate solo per atti contenenti i requisiti prescritti dalla legislazione vigente.

2. Il trasferimento o la modificazione di un diritto tavolare avvengono per atti contenenti una valida causa.

#### Art. 26.

1. Per modificare il grado di un'iscrizione ipotecaria sui beni di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti relative all'iscrizione ipotecaria su beni immobili.

#### Art. 27.

1. L'iscrizione nel PReBeCAM può essere eseguita solo per ordine di un notaio che ne risponde.

2. In caso di sentenza provvisoria o passata in giudicato il giudice che emette la sentenza ordina al presidente del distretto notarile competente di provvedere all'iscrizione ai sensi del comma 1.

#### Art. 28.

1. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, oltre a tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente, devono contenere l'indicazione dei dati tavolari esatti e completi nonché del diritto di cui si chiede l'intavolazione o l'annotazione.

## Art. 29.

1. I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte della persona o della dichiarazione di morte presunta.

## Art. 30.

1. Le spese per l'iscrizione nel PReBe-CAM, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'avente causa, ma sono saldate in anticipo da chi ha richiesto l'iscrizione. Se vi sono più aventi causa le spese sono ripartite per quote eguali, salvo patto contrario.

2. Le spese per l'intavolazione ed il rinnovo dell'ipoteca sono a carico del debitore, salvo patto contrario.

## Art. 31.

1. Chi impugna un'iscrizione, dalla quale risulta leso un diritto tavolare, può chiedere al giudice l'annotazione di tale domanda. Il giudice ordina al Presidente del consiglio notarile competente di procedere per l'effettuazione di tale annotazione.

2. La sentenza che definisce la lite ai sensi del comma 1 è efficace contro chiunque ha conseguito diritti tavolari dopo l'annotazione di cui al medesimo comma 1.

## Art. 32.

1. L'annotazione di cui all'articolo 31 può altresì essere iscritta contro i terzi che hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori iscrizioni.

2. Il termine per l'annotazione di cui all'articolo 31 è fissato in sessanta giorni dalla notifica nel caso in cui sia stato notificato il decreto di iscrizione.

3. La predetta annotazione è iscritta senza necessità di presentare altre motivazioni o documenti giustificativi.

#### Art. 33.

1. Il diritto all'iscrizione delle annotazioni di cui agli articoli 31 e 32 si prescrive al compimento del terzo anno dalla data dell'iscrizione pregiudizievole.

#### Art. 34.

1. È possibile annotare una modificazione all'archiviazione sulla base di una nuova perizia.

2. L'annotazione di cui al comma 1 contiene un giudizio d'identità del bene e i motivi che giustificano la modifica del giudizio da parte del nuovo perito.

### CAPO III

#### PUBBLICITÀ DEI DIRITTI REALI SUI BENI CULTURALI ARTISTICI ANTICHI E MODERNI

#### Art. 35.

1. Il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni di cui all'articolo 1 si acquistano solo dopo l'iscrizione nel PReBeCAM.

2. La modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti di cui al comma 1 non hanno effetto senza la relativa iscrizione o cancellazione nel PReBeCAM.

3. I diritti e gli obblighi iscritti nel PReBeCAM non si estinguono per confusione fino a che non sono cancellati.

## Art. 36.

1. Chi acquisisce a titolo ereditario o di legato la proprietà o un altro diritto reale sui beni iscritti nel PReBeCAM, non può iscrivere il trasferimento a suo nome nel PReBeCAM se non mediante certificazione di eredità. Tale certificazione è redatta nella forma dell'atto pubblico.

2. Nessuna iscrizione nel PReBeCAM può essere effettuata a favore di chi ha acquisito a titolo di eredità o di legato qualsiasi diritto reale se il diritto del dante causa non è stato iscritto ai sensi del comma 1.

3. Non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati a un dividente se la divisione non è stata iscritta.

## Art. 37.

1. Il diritto di proprietà, l'acquisizione di tale diritto per usucapione e l'estinzione per prescrizione di ogni tipo di diritto reale sono iscritti nel PReBeCAM sulla base di una sentenza passata in giudicato.

2. Il bene iscritto è equiparato a un bene immobile ed è protetto dalla legislazione vigente in materia.

3. Restano in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

## Art. 38.

1. L'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o di inefficacia di un'iscrizione nel PReBeCAM di un bene sul quale sono stati conseguiti ulteriori diritti è regolata dalla legislazione vigente in materia.

## Art. 39.

1. L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa qualora non sia rinnovata ai sensi degli articoli 2847 e seguenti del codice civile.

## Art. 40.

1. Coloro che, ai sensi della legislazione vigente, sono tenuti a curare le trascrizioni, le iscrizioni o le annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare le corrispondenti iscrizioni nel PReBeCAM compatibilmente con quanto previsto dalla presente legge e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

## CAPO IV

DISPOSIZIONI SUL RILASCIO DELLA  
CERTIFICAZIONE DI EREDITÀ E DI  
LEGATO

## Art. 41.

1. Chiunque vanta diritti ereditari può richiedere a un notaio del distretto notarile del luogo in cui si è aperta la successione un certificato notarile di eredità o di legato.

2. Qualora nell'eredità siano compresi beni iscritti nel PReBeCAM il certificato di cui al comma 1 è obbligatorio.

## Art. 42.

1. Il certificato di cui all'articolo 41 è composto dalla dichiarazione dell'accettazione della chiamata di erede o di legato, alla quale è allegata copia conforme della denuncia di successione.



## Art. 43.

1. Se il titolo alla certificazione di cui all'articolo 41 è un testamento, è allegata una copia autentica della pubblicazione del testamento nonché una dichiarazione notarile genealogica dalla quale risultano i nominativi delle persone chiamate a succedere per legge in caso di testamento invalido, ed, in ogni caso, di coloro che hanno diritto a una quota di riserva.

## Art. 44.

1. In caso di successione legittima alla dichiarazione del richiedente sono allegati un certificato di morte della persona della cui successione si tratta, nonché la relazione genealogica notarile, in cui si dimostra il rapporto con il defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto.

2. Ai fini di cui al comma 1 il notaio esperisce le necessarie ricerche presso il registro generale dei testamenti per accertare se esistono disposizioni testamentarie.

## Art. 45.

1. Il richiedente dichiara sotto giuramento se pende lite sul diritto a succedere. Tale dichiarazione è menzionata nel certificato di cui all'articolo 41.

## Art. 46.

1. Se vi sono più chiamati all'eredità essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune di coeredità.

## Art. 47.

1. Qualora l'erede sia stato istituito sotto condizione o con onere modale, ovvero il te-

statore abbia disposto che sia data cauzione, o abbia costituito dei legati, il notaio ne fa espressa menzione nel certificato di cui all'articolo 41.

Art. 48.

1. Se successivamente agli atti di iscrizione risulta l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il notaio dispone, su richiesta degli interessati, o comunque d'ufficio, la revoca della certificazione e della relativa iscrizione. Tale revoca è notificata agli interessati.

Art. 49.

1. La certificazione di cui all'articolo 41 attesta a ogni effetto di legge la qualità di erede. Non possono essere considerati eredi apparenti o legatari apparenti i possessori privi della certificazione notarile.

CAPO V

ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE DEI PERITI

Art. 50.

1. Presso ogni distretto notarile è costituito un ufficio del PReBeCAM. Ad esso è preposto il Presidente del consiglio notarile o un altro notaio delegato dal consiglio. Ogni notaio è abilitato a ordinare l'iscrizione ed a conservarne i documenti. Nel caso in cui in un distretto non siano reperibili un numero sufficiente di notai in grado di soddisfare le richieste dei cittadini, il consiglio notarile provvede all'allestimento dei locali e delle strutture necessari e ordina, a rotazione, la presenza dei notai del distretto.

2. Presso l'ufficio del PReBeCAM è tenuto l'albo professionale dei periti, al quale sono iscritti, previa domanda in cui sono indicati i titoli, i laureati in materie attinenti ai beni culturali, i laureati della facoltà di lettere antiche o moderne, della facoltà di filosofia, nonché gli antiquari titolari della relativa licenza da almeno due anni dall'atto dell'iscrizione.

3. Il consiglio notarile accoglie la domanda e cura la pubblicazione della delibera di accoglimento dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2 nella *Gazzetta Ufficiale*. L'iscrizione e la pubblicazione sono gratuiti.

4. L'iscrizione del perito all'albo professionale decorre dalla data di pubblicazione di cui al comma 3 e gli estremi del numero d'ordine sono immediatamente iscritti nell'archivio generale di cui all'articolo 2.

#### Art. 51.

1. In caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 50, comma 2, il richiedente per il quale sussistono tutti i requisiti può proporre ricorso al presidente del tribunale competente contro la delibera di rigetto del consiglio notarile.

2. Il Presidente del tribunale di cui al comma 1 decide con proprio decreto non impugnabile.

#### Art. 52.

1. L'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 50, comma 2, può avvenire altresì sulla base di un'apposita sessione di esami, ai sensi di quanto stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

## Art. 53.

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabiliti gli onorari minimi dei periti iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 50, comma 2.

## CAPO VI

ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE  
DEGLI ARTISTI VIVENTI

## Art. 54.

1. È istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'albo nazionale degli artisti viventi, di seguito denominato «albo nazionale». Le domande di iscrizione sono presentate presso gli organi periferici del medesimo Ministero. L'iscrizione all'albo nazionale è disposta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, e ha effetto dalla data di tale pubblicazione.

2. In caso di rigetto della domanda di iscrizione all'albo nazionale l'interessato può ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.

3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, disciplina le condizioni per l'iscrizione all'albo nazionale.

## Art. 55.

1. Gli artisti iscritti all'albo nazionale non possono privarsi del possesso delle loro opere iscrivibili nel PReBeCAM senza prima averle archiviate. In caso contrario tali opere sono acquisite al patrimonio disponibile dello Stato e sono sequestrate

presso l'artista. Al possessore in mala fede si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.500.

## CAPO VII

### DISPOSIZIONI FISCALI

#### Art. 56.

1. I beni iscritti nel PReBeCAM sono sottoposti in caso di cessione all'imposta sostitutiva del 4 per cento a carico dell'acquirente, salva diversa volontà delle parti. Tale imposta è versata al notaio rogante che, entro dieci giorni, provvede a versare l'1 per cento dell'importo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il 3 per cento alla regione nel cui territorio il bene è conservato.

2. Nel caso di trasferimento del bene nel territorio di una regione diversa da quella presso la quale è avvenuta inizialmente l'iscrizione, il proprietario ha soltanto l'obbligo di comunicare al sovrintendente di tale regione l'avvenuto trasferimento del bene.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è calcolata, negli atti tra vivi, sul prezzo di cessione e, in caso di successione, sul valore dichiarato.

4. L'Agenzia delle entrate competente, anche su istanza del Sovrintendente o del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, può accertare un diverso valore del bene. Nel caso in cui il valore accertato superi fino al 10 per cento il valore dichiarato non è dovuta alcuna imposta aggiuntiva. Qualora il valore venale accertato superi quello dichiarato di una percentuale compresa fra il 20 e il 50 per cento, all'imposta sostitutiva si applica un'addizionale pari al 30 per cento del valore accertato. Se supe-

riore un'addizionale del 50 per cento del valore accertato.

5. L'ufficio competente per territorio riceve il versamento dell'addizionale sul valore accertato e ne ripartisce l'ammontare tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la regione ai sensi di quanto previsto al comma 1.

6. Colui che ha provveduto al versamento dell'imposta sostitutiva o dell'addizionale può ricorrere nelle forme previste per l'imposta di registro.

7. L'imposta sostitutiva è comunque determinata nella misura minima di 300 euro.

#### Art. 57.

1. Se il bene oggetto d'imposta è un'opera iscritta nell'archivio generale di cui all'articolo 2, sezione dei beni culturali artistici moderni, l'ufficio del PReBeCAM versa all'autore vivente la quota dell'1 per cento del valore dichiarato o accertato del bene. Tale somma è esente da ogni imposta.

#### Art. 58.

1. I beni in possesso di cittadini privati e custoditi in Italia comunque antecedenti all'anno 1100 devono essere archiviati e iscritti nel PReBeCAM entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento a titolo di ammenda del 20 per cento del valore venale e non inferiore a 300 euro a singolo bene eccetto le monete il cui minimo è di 50 euro. Tali beni sono inalienabili per un anno dalla data della relativa iscrizione.

#### Art. 59.

1. Se entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni culturali sottratti allo Stato o a privati sono restituiti

ai legittimi proprietari, il reato di furto o di ricettazione eventualmente accertato è estinto, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.

#### Art. 60.

1. Salvo quanto previsto agli articoli 58 e 59, tutti i beni culturali che non sono stati archiviati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono trovati in possesso a privati sono sequestrati dal prefetto, che provvederà all'archiviazione a tale titolo. I beni sequestrati di cui si accerta la provenienza illecita sono restituiti ai legittimi proprietari, tutti gli altri dopo un anno dall'archiviazione, sono assegnati a musei o ad università, oppure sono posti in vendita. I proventi della vendita sono suddivisi tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le regioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 56. Il detentore che non può opporre alcun titolo valido non ha diritto ad alcuna indennità per la perdita del bene.

#### Art. 61.

1. I distretti notarili ricevono gli ordini di iscrizione nel PReBeCAM provenienti dall'autorità giudiziaria. Essi sono distribuiti tra i notai a cura del presidente del distretto notarile.

#### Art. 62.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'archiviazione dei beni di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a*), è soggetta all'imposta sostitutiva.

2. Per i beni di cui alle lettere da *b*) a *n*) dell'articolo 12, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede ogni anno ad aggiornare

gli importi stabiliti dal comma 1 del presente articolo.

Art. 63.

1. Per l'archiviazione non è necessaria la ripresa con immagini elettroniche effettuata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *d*). Tale ripresa deve comunque essere effettuata ed archiviata al compimento del primo atto tra vivi o in caso di successione ereditaria oppure nell'ipotesi di iscrizione di ipoteca, e in ogni caso non oltre cinque anni dalla data della prima archiviazione del bene.